

Contributo Antitrust sulle società di capitali: Aggiornamento

Facendo seguito al nostro precedente Legal Update ([clicca qui](#)), Vi informiamo che il 28 settembre 2012 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha pubblicato un **documento esplicativo sotto forma di FAQ** (*Frequently Asked Questions*) recante "*risposte ai quesiti posti più frequentemente e di maggior interesse per gli operatori*" (cfr. il seguente link: [clicca qui](#)).

Tale documento chiarisce agli operatori alcune questioni (anche se non tutte) relative al **contributo obbligatorio annuale a carico delle società di capitale con fatturato superiore a Euro 50 milioni**, recentemente introdotto nella legge *antitrust*. Peraltro, come già avvenuto con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite, le precisazioni da ultimo pubblicate dall'AGCM offrono interpretazioni che appaiono problematiche laddove, come si vedrà, allargano il novero dei soggetti obbligati e creano incertezze circa l'individuazione della base di calcolo della contribuzione.

Il recente documento dell'AGCM precisa che:

- 1) nella locuzione "*società di capitale*" di cui all'articolo 10, comma 7-ter della legge *antitrust* sono incluse anche le **società cooperative per azioni e a responsabilità limitata** (cfr. risposta n. 4). Al riguardo l'AGCM fornisce una sua interpretazione del generico riferimento alle "*società di capitali*" impiegato dalla nuova formulazione dell'articolo 10 sopra menzionato, che aveva fatto inizialmente ritenere che le cooperative (in quanto soggetti aventi scopo mutualistico) potessero essere escluse dalla contribuzione;
- 2) i soggetti tenuti al versamento sono le società di capitali con ricavi totali superiori a Euro 50 milioni che siano **iscritte nel Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane** (cfr. risposta n. 1). Il riferimento all'iscrizione nel Registro Imprese sembra determinare un **ampliamento** del novero dei soggetti obbligati alla contribuzione includendo le società estere che stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, tenute ad iscrivere dette sedi nel Registro Imprese (cfr. risposta n. 2). La precisazione in commento - oltre ad estendere, come detto, l'insieme dei soggetti tenuti al versamento - per come risulta formulata, pone inoltre la questione dell'individuazione del fatturato su cui calcolare il contributo dovuto dalle società estere la cui sede secondaria sia iscritta nel Registro Imprese italiano. In tal caso, infatti, il bilancio che viene depositato presso il Registro Imprese non è quello della sede secondaria italiana, bensì il bilancio della società straniera (casa madre) come redatto all'estero. Non si escludono ulteriori precisazioni al riguardo da parte dell'AGCM;
- 3) **il fatturato rilevante è quello totale delle società senza distinzione tra fatturato nazionale e fatturato eventualmente realizzato all'estero** (come del resto già si evinceva dalla Delibera dello scorso agosto dove l'AGCM espressamente richiama la voce A1 del Conto Economico) (cfr. risposta n. 5); l'AGCM ha altresì specificato che per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali si dovrà tenere in considerazione la voce corrispondente alla A1 del Conto Economico;
- 4) sono soggette all'importo minimo pari a Euro 4 mila le società che hanno un fatturato pari a Euro 50 milioni (cfr. risposta n. 9);
- 5) **anche per le società di trading/distribuzione** (acquisto e successiva rivendita ai distributori/clienti finali) la voce rilevante ai fini del calcolo della contribuzione è quella A1 del Conto Economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (cfr. risposta n. 11);
- 6) nei **gruppi di società**, ai fini dell'obbligo di contribuzione si deve tenere conto del bilancio di esercizio (approvato alla data del 18 luglio 2012) **di ogni singola società del gruppo e non di quello consolidato** (cfr. risposte nn. 6 e 8). Ne segue pertanto che qualora le singole società non superino la soglia di Euro 50 milioni, esse non saranno tenute alla contribuzione anche se detta soglia venisse oltrepassata a livello di gruppo;

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Alberto Pera
Tel. +39 06 478751
apera@gop.it

Michele Carpagnano
Tel. +39 06 478751
mcarpagnano@gop.it

Michela Furlan
Tel. +39 06 478751
mfurlan@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

- 7) **per i gruppi di società il limite massimo del contributo dovuto è pari, per il 2013, a Euro 400 mila.** Ciò significa che la somma dei contributi dovuti da ciascuna società del gruppo non potrà superare detta soglia massima (cfr. risposta n. 14). Va al riguardo osservato che, in assenza di uno specifico chiarimento dell'AGCM, rimane per il momento irrisolta la questione del trattamento, ai fini dell'onere di contribuzione, delle società soggette a controllo congiunto facenti parte di un gruppo il cui fatturato consolidato superi il limite massimo di Euro 400 mila.
- Da un punto di vista operativo l'AGCM ha inoltre precisato che:
- (i) per il versamento del contributo da parte delle imprese facenti parte del medesimo gruppo, **potrà provvedere la società madre ma con distinti bonifici per ciascuna società soggetta al contributo** (cfr. risposta n. 7);
 - (ii) in caso di raggiungimento da parte del gruppo del limite massimo di contribuzione, **la società madre potrà effettuare un unico versamento** (nella cui causale dovrà riportare il codice fiscale e la denominazione sociale della società madre). Inoltre, nell'invio del "Modulo di comunicazione dell'avvenuto versamento" la società dovrà anche indicare il codice fiscale e la denominazione sociale di tutte le società per cui è stato effettuato il versamento (cfr. risposta n. 7);
- 8) **l'esazione anticipata del contributo è prevista solo per il 2013;** quindi nel 2013 non si pagherà alcun contributo e per l'anno 2014 il contributo andrà versato entro il 31 luglio 2014 (cfr. risposta n. 12);
- 9) **il modello telematico per comunicare l'avvenuto pagamento della contribuzione nonché l'allegato al modulo da compilarsi nei casi in cui la società capogruppo sia tenuta a pagare la somma massima di contribuzione** sono disponibili sul sito www.agcm.it al seguente link: [clicca qui](#).

Si richiama infine l'attenzione sulle **attività di accertamento** che l'AGCM può svolgere con riguardo al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione. Come, infatti, accennato nel nostro precedente Legal Update, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, le società saranno tenute a corrispondere, oltre all'importo non versato, anche gli interessi legali decorrenti dal 30 ottobre 2012. Peraltro, in caso di omesso o parziale versamento l'AGCM procederà alla riscossione coattiva delle somme non versate maggiorate anche delle ulteriori somme dovute ai sensi della vigente normativa. I soggetti che abbiano, invece, effettuato versamenti non dovuti ovvero li abbiano corrisposti in misura superiore a quella dovuta, potranno presentare all'AGCM un'istanza motivata di rimborso, allegando documentazione idonea a comprovare l'indebito versamento (ad es. copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce). L'AGCM è tenuta a pronunciarsi sull'istanza nel termine di 90 giorni dalla sua ricezione; decorso tale termine senza che l'AGCM si sia pronunciata, l'istanza si intenderà accolta (cfr. Provv. n. 23787 in Boll. AGCM n. 32/2012).

Come osservato, nonostante i chiarimenti forniti dall'AGCM, restano ancora vari punti irrisolti, anche in ragione della stessa formulazione delle risposte contenute nelle FAQ. Inoltre, l'interpretazione dell'AGCM in relazione ad alcuni aspetti applicativi della contribuzione appare innovativa e potrebbe in futuro dar luogo a situazioni controverse.